

All'attenzione del Presidente del Consiglio Comunale All'attenzione del Sindaco di Salice Salentino

Oggetto: Mozione Salice 2030 – SALARIO MINIMO

I sottoscritti Cosimo Gravili e Francesca Scalinci, in qualità di Consiglieri Comunali del Movimento politico "SALICE 2030",

Visti il diritto di iniziativa disciplinato dall'art.43 del T.U.E.L. e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Salice Salentino, che attribuisce, all'art. 33 comma 2, il diritto ai Consiglieri Comunali di presentare mozioni;

Presentano la seguente mozione per la previsione di applicazione del salario minimo a tutti i lavoratori coinvolti nei contratti pubblici stipulati con il Comune di Salice Salentino.

PREMESSO CHE

- che la Costituzione, all'art. 36, dichiara: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa";
- che il salario minimo legale è già una realtà in 22 Paesi europei su 27, dove ha dimostrato di contribuire all'aumento degli stipendi dei lavoratori che venivano pagati di meno;
- che l'Italia, come è possibile leggere nel rapporto OCSE "è il Paese che ha registrato il calo dei salari reali più forte tra le principali economie"; alla fine del 2022, i salari reali nella penisola erano calati del 7,5% rispetto al periodo precedente la pandemia contro una media Ocse del 2,2%;
- che il sostegno alla proposta di legge sul salario minimo può essere un modo per i sindaci di dimostrare l'impegno in ordine ai valori di equità e giustizia sociale: garantire che tutti i lavoratori abbiano un reddito dignitoso può contribuire a creare una società più equa e inclusiva;
- che con la recente sentenza 27711/2023 la Cassazione ha sancito il diritto del lavoratore al salario minimo costituzionale, congruo e dignitoso; la sentenza ha stabilito che il salario minimo possa essere fissato dal giudice in modo che sia



proporzionale e sufficiente a garantire gli standard minimi di legge: in sintesi il salario può essere disposto per legge e non esclusivamente tramite contrattazione collettiva;

CONSIDERATO CHE

• che l'istituzione a livello nazionale di un salario minimo, se approvata, "rafforzerebbe la contrattazione collettiva", e farebbe aumentare di 804 euro in media le retribuzioni di 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori (dati presentati dall'Istat, in audizione nella commissione Lavoro alla Camera, sulla base del Registro annuale su retribuzioni, ore e costo del lavoro per individui e imprese);

RITENUTO NECESSARIO CHE

- al lavoratore di ogni settore economico sia riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore;
- al lavoratore di ogni settore economico, per una giusta retribuzione, venga garantita una soglia minima inderogabile di 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali;

VISTO CHE

- l'art Art. 11 del dlgs 36 del 2023 "Codice Appalti" prescrive che:
- "1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
- 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.



- 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele";
- l'art. 119, comma 7 del Codice Appalti prevede che "L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11";
- l'art. 119, comma 12 del Codice appalti prevede altresì che "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";

DATO ALTRESÌ ATTO CHE

- nella nota illustrativa ANAC al bando tipo 1, al paragrafo relativo all'oggetto dell'appalto e indicazione del CCNL di riferimento, è tra l'altro evidenziato che:
 - "Nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura (ad esempio artigiani, cooperative, PMI e grandi imprese) con contrattazione separata si può ritenere esistere equivalenza nel caso di utilizzo di CCNL sottoscritti dalle medesime OO.SS. Firmatarie, ma organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché ovviamente ai lavoratori dell'operatore economico venga applicato il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica"
 - "le stazioni appaltanti possono trarre utili elementi di riferimento dalle indicazioni fornite dall'ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 2 del 28/7/2020";



la circolare dell'ispettorato nazionale del lavoro n. 2 del 28/7/2020 ha dato indicazioni operative in merito ai benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva art. 1 L. 296/2006. Nella medesima, vengono forniti i chiarimenti in ordine agli indici di valutazione di "equivalenza" della disciplina normativa dei contratti collettivi, ribadendo che "il giudizio di equivalenza muove dal presupposto secondo cui vanno comparati i "trattamenti" previsti da un CCNL c.d. "leader" e i "trattamenti" garantiti da un datore di lavoro che applica ...altro contratto;

PRESO ATTO CHE

la giurisprudenza ritiene legittimo richiedere all'operatore economico tutele rafforzate a favore dei lavoratori in appalti pubblici, in quanto non sono imposte con un provvedimento amministrativo autoritativo, ma sono liberamente accettate dall'imprenditore che sceglie di partecipare alla gara, le cui condizioni sono state valutate e liberamente accettate nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale;

PRESO ATTO

che la presente mozione non comporta l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, trattandosi di atto di mero indirizzo politico – amministrativo;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

- 1. ad indicare in tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all'art. 11 del Codice degli Appalti, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore;
- 2. a verificare che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora;
- 3. a verificare, ai sensi dell'art. 11 del Codice degli Appalti, qualora gli operatori economici dichiarino, in sede di offerta, un differente contratto collettivo da essi applicato, che tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;



- 4. a condurre il giudizio di equivalenza sulla base dei 12 parametri tracciati dall'ANAC nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 28/7/2020. L'Amministrazione comunale può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, fermo restando che l'Amministrazione Comunale deve, prima di tutto, accertare che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta deve prevedere una retribuzione minima inderogabile pari a 9 euro l'ora, la verifica da effettuare verterà sulla equivalenza sia delle tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti collettivi;
- 5. a verificare puntualmente il rispetto dell'applicazione del contratto e delle condizioni contrattuali in maniera costante redigendo ogni 6 mesi un report relativo agli appalti in essere del Comune di Salice Salentino e alle verifiche sui contratti;
- 6. ad organizzare incontri con le organizzazioni sindacali al fine di verificare come raggiungere l'obiettivo per l'Amministrazione Comunale che tutti i contratti in esser prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora;
- 7. di demandare a tutte le Aree interessate gli adempimenti consequenziali all'applicazione di tale proposta;
- 8. Di trasmettere copia della relativa mozione alle OO.SS maggiormente rappresentative;
- 9. Sostenere in tutte le opportune sedi gli atti e le misure che prevedano l'introduzione del salario minimo ed equo per i lavoratori pubblici e privati ed una legge sulla rappresentanza delle OO.SS. e sui datori di lavoro.

Salice Salentino, lì 23.12.2024

I Consiglieri Comunali

Cosimo Gravili

Francesca Scalinci